

Accordo di riservatezza

FO-700152_rev2024_GHV_Gremotool.docx

Accordo di riservatezza tra

Gremotool GmbH, Wilerstrasse 3, CH-9200 Gossau di seguito denominato "Committente" / Destinatario del servizio

е

In seguito, indicato come contraente / fornitore di servizi

(di seguito denominato anche le parti)



1. Oggetto

Il presente accordo regola la riservatezza dei dati di conoscenza acquisiti dalle parti nel corso del loro lavoro comune e/o viceversa. Viene mantenuta l'indipendenza economica e giuridica delle parti contraenti.

Le parti hanno un interesse legale a garantire che le informazioni riservate sull'attività o sui servizi non vengano divulgate a terzi non autorizzati e che vengano rispettate le disposizioni relative alla protezione dei dati.

La protezione dei dati è una protezione del prodotto. Ciò significa che non viene protetto solo il prodotto in quanto tale, ma anche i singoli pezzi del prodotto a cui sono assegnati questi dati. La protezione del prodotto riguarda un'informazione su un pezzo specifico o determinabile del prodotto. Per elaborazione della protezione del prodotto si intende qualsiasi trattamento dei dati, come la raccolta, l'acquisizione, la registrazione, l'uso, la rielaborazione, la spedizione, la divulgazione, l'archiviazione e la distruzione. Anche la semplice conservazione dei dati è da considerarsi un trattamento e deve essere conforme ai requisiti di legge. I dati dei prodotti sono protetti indipendentemente dal fatto che vengano elaborati manualmente o elettronicamente. Il trattamento dei dati del prodotto deve essere legittimo, proporzionato e appropriato. Ciò significa che l'elaborazione dei dati dei prodotti richiede una base legale e che essi possono essere trattati solo per lo scopo per cui sono stati originariamente ottenuti. Inoltre, i dipendenti possono accedere solo ai dati dei prodotti di cui hanno effettivamente bisogno per svolgere le loro mansioni.

Il committente e il cliente riconoscono senza riserve la protezione del prodotto e dei dati correlati.

2. Mantenere la riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni comunicate, sulle competenze tecniche e sui segreti aziendali e commerciali appresi o sviluppati nel corso della collaborazione, e a non renderli accessibili a terzi, in tutto o in parte. La riservatezza deve essere mantenuta anche prima della conclusione del contratto e rimane in vigore per cinque anni dopo la fine del rapporto contrattuale. Restano riservati gli obblighi di divulgazione e informazione previsti dalla legge, nonché le informazioni necessarie per la difesa del cliente in caso di controversie legali. Inoltre, la riservatezza cessa se il cliente o il committente viene a conoscenza di informazioni indipendentemente dal cliente e dal committente, se le informazioni diventano di dominio pubblico o se non vengono più trattate come segrete dal cliente e dal committente.

3. Obblighi speciali

- I. Le parti si impegnano a utilizzare le conoscenze ottenute esclusivamente per lo scopo concordato. L'accesso ai dati e alle informazioni avverrà solo nella misura necessaria per il corretto svolgimento dei compiti.
- II. È vietato alle parti qualsiasi uso o divulgazione a terzi non autorizzati. Le parti sono tenute a garantire che i mezzi di identificazione degli utenti e di autorizzazione all'accesso non vengano divulgati ad altre persone e che le informazioni relative non siano accessibili a terzi.



- III. Le parti si impegnano a rispettare in ogni momento le disposizioni pertinenti della legislazione cantonale e federale in materia di protezione dei dati, diritto d'autore e segreto sui prodotti, in relazione allo scambio di dati e informazioni effettuato tra loro.
- IV. Le parti si impegnano a mantenere l'integrità dei dati. Non possono riformattare, rimuovere, inviare, distruggere, memorizzare su altri sistemi o manipolare in altro modo i dati del prodotto messi a loro disposizione senza l'esplicito consenso del cliente o del fornitore di servizi. Sono fatte eccezioni per le finalità interne di evasione dell'ordine.
- V. Il contenuto essenziale dell'accordo di non divulgazione deve essere comunicato dalle parti a tutti i dipartimenti interni.
- VI. Eventuali difetti o malfunzionamenti dei sistemi o dei servizi interessati, di cui le parti vengono a conoscenza, nonché qualsiasi utilizzo da parte di terzi non autorizzati (ad esempio hacker) in violazione della legge o del contratto, devono essere segnalati al cliente senza indebiti ritardi se comportano gravi rischi.

4. Penalità contrattuale

Se il cliente o il fornitore di servizi viola l'obbligo di riservatezza, sarà tenuto a corrispondere una sanzione contrattuale pari almeno al danno subito. In caso di inosservanza delle norme nazionali e internazionali sulla protezione dei dati, restano riservati i procedimenti penali e le conseguenze previste dalla legge in materia di responsabilità civile.

5. Cambiamenti

Le modifiche al presente contratto sono valide solo se concordate per iscritto e firmate da entrambe le parti.

Il presente accordo sarà redatto in duplice copia, e il fornitore di servizi e il cliente riceveranno ciascuno una copia firmata.

6. Cancellazione

II contratto può	essere risolto	con un p	preavviso	di 6 mesi,	con	decorrenza	alla fine	di ur	mese	di
calendario, ma	non prima del									

Tutti gli obblighi menzionati o definiti nel presente contratto rimangono in vigore per i successivi 5 anni dalla data di cancellazione.

Al termine dell'accordo di non divulgazione, le parti devono cancellare tutti i dati inviati o forniti dal cliente (come e-mail, disegni, informazioni sulla produzione, ecc.). Gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o i dati già acquisiti non sono interessati da questa disposizione.



7. Legge applicabile e foro competente

Le parti agiscono come partner e si impegnano a risolvere eventuali disaccordi in modo collaborativo. In caso di divergenze, le parti concordano di cercare una soluzione comune innanzitutto attraverso un confronto diretto. Se, dopo diversi incontri, non si dovesse trovare un accordo, il cliente o il fornitore di servizi può incaricare un giudice di pace o un mediatore per facilitare la risoluzione della controversia. I costi di mediazione o giudizio saranno sostenuti al 50% da ciascuna parte.

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, sarà competente il tribunale del Cantone di San Gallo, Svizzera. Salvo diversa disposizione, il luogo di adempimento è la sede legale di Gremotool GmbH.

Il presente contratto è regolato dalla legge svizzera.

Luogo e data Gossau,	Luogo e data
Gremotool GmbH	
René Baumann	
Nome & Cognome	Nome & Cognome
Philipp Hugentobler	
Nome & Cognome	Nome & Cognome
Christian Eberle	
Nome & Cognome	Nome & Cognome